

**Tribunale
di Napoli**

**Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura
di Napoli**

CONVENZIONE

tra

***TRIBUNALE
di Napoli***

e

***CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
di Napoli***

TRA

Il Tribunale di Napoli, nella persona del suo Presidente dott. Carlo Alemi, domiciliato per la carica presso Centro Direzionale di Napoli, di seguito denominato "il Tribunale";

E


La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, con sede in Napoli alla Via S. Aspreno 2 nella persona del Commissario, Cav. Lav. Gaetano Cola, nominato con Decreto Presidente Regione Campania n. 194 del 20.07.2009, domiciliato per la carica presso l'Ente, di seguito denominata "la Camera";

Si premette:

i) La Direttiva Comunitaria del Parlamento e del Consiglio n. 2008/52/CE del 21.05.08, allo scopo di garantire un migliore accesso alla giustizia, pone agli Stati membri l'obiettivo minimo di fornire i tribunali di "strumenti efficaci per promuovere attivamente l'utilizzo della mediazione", anche considerata la necessità di garantire "un'equilibrata relazione tra la mediazione ed il procedimento giudiziario".

ii) L'art. 5 della Direttiva, prevede che "il tribunale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato ed avuto riguardo alle circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Può altresì invitare le parti a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibili".

iii) L'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante l'attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, dispone che "il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito può essere rivolto alle parti prima



dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa".

iv) La Camera, da anni impegnata con successo a promuovere la cultura della mediazione e alla formazione dei propri conciliatori, è iscritta al n. 55 del Registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia, degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazioni in materia societaria a norma dell'art. 38 D.lgs 17.01.2003, n. 5.

v) L'art. 2 della legge n. 580/93, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 15.2.2010 n. 23 e le norme in materia di mediazione riconoscono, con riferimento alle controversie tra imprese e tra queste e i consumatori, ma non solo con riguardo ad esse, il ruolo della Camera nello svolgimento delle funzioni cui il presente protocollo fa espresso riferimento.

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate, stipulano e convengono quanto segue

Articolo 1. Oggetto

A. Le Parti con il presente accordo si impegnano a realizzare un progetto di "mediazione delegata" in virtù del quale ciascun magistrato del Tribunale di Napoli, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può in qualunque momento invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Napoli delle controversie su diritti disponibili.

B. La Camera si impegna a mettere a disposizione delle parti in lite che hanno aderito all'invito del giudice il Servizio di conciliazione anche on line per la gestione delle procedure di conciliazione che, solo per il primo semestre dalla sottoscrizione del presente accordo, a titolo sperimentale e promozionale, sarà assicurata in forma gratuita.

Articolo 2. Attività delle Parti

A. La Presidenza del Tribunale di Napoli si impegna a invitare i magistrati del circondario, ricorrendone le condizioni, a segnalare alle parti in causa in ogni fase o stadio della lite, la possibilità di ricorrere alla mediazione favorendo una richiesta congiunta dei difensori di sospensione del procedimento ex art. 296 c.p.c..

B. La Camera si impegna ad istituire uno sportello, nei locali individuati come idonei dal Presidente del Tribunale, presso i quali, con la presenza di personale formato sulla mediazione, le parti possano prendere visione del Regolamento di mediazione, vigente al momento dell'insorgere della controversia, che si allega al presente accordo, delle tariffe del Servizio e presentare la domanda per la procedura di conciliazione.

Tutte le spese organizzative, di apparecchiature e relative spese di manutenzione e di personale restano a completo carico della Camera.

Articolo 3. Divulgazione dell'iniziativa

A. Le Parti dell'intesa si impegnano a dare ampia pubblicità dell'attivazione della sperimentazione con tutte le formalità che le stesse riterranno opportune e necessarie nonché a costituire, per la realizzazione delle attività connesse al presente accordo, un Comitato gestionale e scientifico formato da cinque membri dei quali il Presidente in persona del Presidente del Tribunale o suo delegato e degli altri quattro, due nominati dalla Camera di Commercio e due dal Presidente del Tribunale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la vice presidenza è affidata al rappresentante della Camera di Commercio.

Il Comitato potrà essere integrato da un rappresentante degli Ordini professionali, previa sottoscrizione del presente accordo.

B. La Camera si impegna ad assicurare una adeguata informativa di base a



tutti i soggetti operanti nell'area oggetto della sperimentazione, e ad organizzare, in coordinamento con i magistrati, attività formative, seminari, convegnistiche e, in generale, qualsiasi attività divulgativa per rendere conoscibile la mediazione e il progetto oggetto del presente accordo.

Articolo 4. Adesioni successive

Le Parti verificheranno la disponibilità di altri soggetti, soprattutto con riferimento agli Ordini professionali, a cooperare nella ^{valorizzazione} ~~valorizzare~~ dell'iniziativa.

Articolo 5. Disposizioni finali

A. L'ambito territoriale della sperimentazione é quello del circondario del Tribunale di Napoli.

B. La presente Convenzione ha durata di 12 (dodici) mesi dalla sua sottoscrizione. Nel corso del primo semestre la gestione delle procedure di conciliazione, in via sperimentale, sarà assicurata in forma gratuita.

La Convenzione si intende tacitamente rinnovata qualora nessuna delle parti invii comunicazione scritta in senso contrario almeno 60 giorni prima della scadenza.

C. Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente accordo dovrà essere approvata per iscritto dalle parti e ne costituirà atto aggiuntivo.

Letto, confermato e sottoscritto


Napoli. 24/3/2010

Dott. Carlo Alemi

Presidente del Tribunale di Napoli

Cav. Lav. Gaetano Cola

Commissario Camera di Commercio I. A. A. di Napoli



REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che possono insorgere tra imprese, enti e consumatori e utenti.

La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda.

Per i procedimenti di conciliazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

Art. 2. COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

La Commissione di Conciliazione è organo consultivo della Camera di Conciliazione ed è competente per la promozione del servizio di conciliazione, per la determinazione delle linee di indirizzo e per eventuali richieste di interpretazione del presente Regolamento.

La Commissione viene nominata dalla Giunta camerale ed è composta da cinque membri di cui due in rappresentanza delle associazioni dei consumatori.

La Commissione, presieduta dal Presidente della Camera di Commercio o da un suo delegato, dura in carica per la durata del Consiglio camerale.

I componenti la Commissione non possono svolgere la funzione di conciliatori.

Art. 3. IL CONCILIATORE

Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente. Il conciliatore è individuato dalla Segreteria tra i nominativi inseriti in un'apposita lista, formata sulla base di standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere

di commercio nel rispetto della normativa vigente. La lista è costituita da tutte le figure professionali e/o da soggetti con esperienza maturata nella conciliazione anche senza valenza professionale. Il conciliatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato dalla Segreteria, con decisione motivata, anche in liste di altre Camere di Commercio.

Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti nella lista.

Il conciliatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge. Sono altresì incompatibili gli addetti al Servizio di conciliazione. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il conciliatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento.

Il conciliatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.

La Segreteria può concordare con il conciliatore l'individuazione di un coadiutore che possa aiutarlo nell'esercizio della sua funzione, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura.

Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore.

Art. 4. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di conciliazione si avvia attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria del Servizio.

Le parti possono avviare il procedimento di conciliazione o aderire ad esso sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché siano contenuti i dati richiesti dai moduli e specificamente:

- la generalità delle parti;



- la descrizione della controversia
- il valore della controversia;
- gli eventuali allegati;
- l' accettazione del regolamento che disciplina la procedura e i costi del servizio.
- l'eventuale procura data ad un rappresentante;
- trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/03

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.

La domanda di conciliazione può essere depositata anche nei confronti di più parti.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato sia riservato al solo conciliatore.

La Segreteria, acquisita la domanda di conciliazione, annotata in apposito registro anche informatico, comunica all'altra parte, nel più breve tempo possibile, l'avvenuto deposito della stessa con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell'incontro.

Qualora l'attività del Servizio di conciliazione presupponga un'apposita abilitazione, e questa non sussista o venga a mancare successivamente al deposito della domanda, la Segreteria informa le parti e fornisce l'elenco dei Servizi di conciliazione camerali abilitati presso cui potranno svolgere il procedimento.

Art. 5. LA SEGRETERIA

La Segreteria amministra il servizio di conciliazione con le modalità di funzionamento disciplinate secondo il modello organizzativo dell'Ente, che istituisce il servizio di conciliazione, su indicazione del dirigente competente.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere e apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di conciliazione.



La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di conciliazione.

La Segreteria verifica la disponibilità delle parti a partecipare all'incontro di conciliazione, individua il conciliatore nel caso concreto, organizza l'incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo.

La Segreteria può concludere il procedimento dandone notizia alle parti:

- qualora la parte invitata a partecipare alla conciliazione rifiuti espressamente di aderire o, entro il termine di cui all'art. 4, non comunichi la propria adesione;
- in qualsiasi momento le parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il tentativo di conciliazione.

Su richiesta di parte, la Segreteria attesta per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) la mancata adesione al procedimento;
- c) l'avvenuta chiusura del procedimento.

Art. 6. L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE



La sede dell'incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un'altra sede scelta dalle parti per singoli atti.

Il primo incontro di conciliazione si dovrà svolgere entro 30 giorni dal ricevimento dell'adesione dell'altra parte, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative del Servizio.

Le parti partecipano all'incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

Le parti sono libere di farsi assistere da difensori, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia.

In ogni caso è necessario che ciascuna parte comunichi alla Segreteria con congruo anticipo chi sarà presente all'incontro.


 4

Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura. Il conciliatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

Art. 7. ESITO DELL'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

Il verbale di conciliazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal conciliatore che dà atto dell'esito dell'incontro e, eventualmente, dell'impossibilità o del rifiuto di una parte di sottoscriverlo.

In caso di esito positivo della conciliazione, i termini dell'accordo sono recepiti:

- a) nel verbaie, nei casi previsti dalla legge applicabile al procedimento;
- b) in un documento separato, sottoscritto dalle sole parti.


Nel casi previsti dalla legge, se entrambe le parti lo richiedono, il conciliatore è tenuto a formulare una proposta di accordo rispetto alla quale ciascuna di esse, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare; di tali posizione il conciliatore ne da atto nel verbale.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Art. 8. RISERVATEZZA

Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione.

Handwritten signature and the number 5.

A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti, presenti all'incontro di conciliazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Le parti non possono utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Le parti non possono chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

